Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1938-XVI, n. 1265.
Riordinamento dei Corpi consultivi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, concernente la costituzione del Ministero dell'aeronautica, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 luglio 1935, n. 1677, sulla costituzione e funzionamento del Comitato tecnico di aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 1956, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2336, concernente l'istituzione del Consiglio dell'aria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Corpi consultivi della Regia aeronautica.

Art. 1.

I Corpi consultivi della Regia aeronautica sono:

a) il Consiglio dell'aria;

b) il Comitato superiore di aeronautica;

c) il Comitato per i progetti di velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi.

CAPO II.

Consiglio dell'aria.

Art. 2.

Il Consiglio dell'aria è organo consultivo del Ministero dell'aeronautica per le questioni più importanti che interessano l'aviazione militare e civile.

Art. 3.

Il Consiglio dell'aria è convocato e presieduto dal Ministro e, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

Art. 4.

Del Consiglio dell'aria fanno parte:

a) il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

b) i Marescialli dell'aria, i generali di armata aerea e generali di squadra aerea designati d'armata aerea;

c) i generali di squadra aerea, quando siano investiti del comando effettivo di squadra aerea, o di zona aerea territoriale, ovvero quando rivestano la carica di sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli Enti centrali del Ministero dell'aeronautica ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare.

Art. 6.

Il Consiglio dell'aria dispone di un apposito Ufficio segreteria, retto da un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, nominato con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Il Consiglio dell'aria cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per la durata della guerra.

CAPO III.

Comitato superiore di aeronautica.

Art. 8.

Il Comitato superiore di aeronautica è composto come segue:

1) un generale d'armata aerea o un generale di squadra aerea designato d'armata, o di squadra aerea, presidente;

2) un generale di divisione aerea, membro;

3) un generale di brigata aerea, membro;

4) un generale del genio aeronautico, membro;

5) un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

6) un colonnello del commissariato aeronautico, membro;

7) un funzionario civile dell'Amministrazione centrale di 5° o 6° grado, membro.

In caso di assenza o di impedimento, ciascun membro è sostituito da un supplente.

I direttori generali ed i capi degli uffici centrali del Ministero dell'aeronautica intervengono, in qualità di membri straordinari senza voto, quando si debbono trattare argomenti di loro competenza.

Quando venga richiesto il parere sugli argomenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del seguente articolo 9 sono chiamati a far parte del Comitato superiore come membri straordinari, con voto deliberativo, un consigliere di Stato e l'ufficiale competente sull'argomento da trattare, appartenente al Comitato per i progetti di velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi.

Possono, inoltre, di volta in volta, essere chiamati dal presidente ad intervenire, senza voto, ufficiali, funzionari ed altre personalità di particolare competenza su speciali argomenti.

La precedenza fra i membri del Comitato è determinata dal rispettivo grado gerarchico e, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono disimpegnate dal membro più elevato in grado o più anziano.

Art. 9.

Il Comitato superiore di aeronautica è organo consultivo del Ministero dell'aeronautica.

Esso esprime parere:

1) sui provvedimenti relativi ad ordinamenti aeronautici e regolamentazioni ad essi attinenti; sia per quanto riguarda il materiale che il personale;

2) sui progetti concernenti l'organizzazione dei servizi;

3) sui programmi di nuove opere demaniali;

4) sulle questioni di carattere tecnico-economico ed amministrative;

5) sui capitolati d'oneri generali e capitolati tecnici particolari e speciali;

6) sui contratti relativi a qualsiasi materia ed il cui importo superi le L. 300.000. In caso di contratti continuativi, per l'applicazione di questo limite, si avrà riguardo della spesa complessiva occorrente per tutto il periodo;

7) sui progetti e schemi di contratto di vendita di cose ed oggetti fuori uso o di vendita dei prodotti del suolo, ricorrenti periodicamente, qualunque ne sia l'ammontare;

8) sulle proposte di revoca dell'applicazione di clausole penali, abbuoni, condoni ecc. quando l'ammontare delle somme che l'Amministrazione abbandona supera il limite di L. 30.000;

9) sulla risoluzione di riserve degli appaltatori quando l'ammontare delle somme in contestazione superi le L. 100.000;

10) sulle analisi dei prezzi.

Oltre tali materie, nelle quali il parere del Comitato è obbligatorio, può il Ministero consultarlo, quando lo ritenga opportuno, anche su altre questioni di carattere tecnico-militare, amministrativo ed economico.

Art. 10.

Il Comitato superiore di aeronautica dispone di:

a) un Ufficio del presidente;

b) un Ufficio segreteria, retto da un ufficiale superiore Arma aeronautica, ruolo naviganti, composto da un reparto per la trattazione delle pratiche tecniche, retto da un ufficiale superiore del genio aeronautico, ruolo ingegneri e da un reparto per la trattazione delle pratiche amministrative ed economiche nonchè per la tenuta di un elenco dei costi dei materiali occorrenti ai servizi dell'aeronautica, retto da un ufficiali superiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 11.

I membri del Comitato sono nominati con decreto Reale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 12.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, cui spetta di coordinare le frequenze e lo svolgimento dei lavori con le esigenze delle questioni in esame. In via straordinaria esso può essere altresì convocato sempre per il tramite del suo presidente ad iniziativa del Ministro per l'aeronautica.

Art. 13.

Gli affari da sottoporsi al parere del Comitato sono trasmessi al suo presidente dalle varie Direzioni generali od Uffici centrali del Ministero, normalmente in via diretta, tranne diverso ordine del Ministro al riguardo. Il presidente li fa corredare a cura dell'Ufficio segreteria con note illustrative e le ripartisce opportunamente tra i singoli membri del Comitato chiamati a riferirne in seduta plenaria. Le note illustrative di cui sopra, debbono essere distribuite prima della discussione, anche agli altri membri del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e debbono constare di verbali che riassumano le discussioni e ne indichino espressamente il risultato.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

CAPO IV.

Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi.

Art. 14.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi, è così costituito:

a) un ufficiale generale di squadra aerea, presidente;

b) un ufficiale generale del genio aeronautico, vice-presidente;

c) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro ordinario;

d) un colonnello del genio aeronautico, ruolo ingegneri, membro ordinario;

e) un ufficiale superiore del genio aeronautico, categoria armamento, membro ordinario;

f) un ufficiale superiore del genio aeronautico, categoria radioelettricisti, membro ordinario;

g) due ufficiali superiori del genio aeronautico, ruolo ingegneri, membri ordinari;

In assenza del presidente e del vice-presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado, presente.

Il vice-presidente di cui alla precedente lettera b) sarà di massima l'ufficiale generale più elevato in grado del Corpo del genio aeronautico.

L'ufficiale superiore del genio aeronautico di cui alla precedente lettera d) assume le funzioni di capo ufficio segreteria.

Possono intervenire alle sedute, senza voto deliberativo, in seguito ad invito del presidente, i direttori generali ed i capi degli Enti centrali del Ministero dell'aeronautica quando si discutano questioni riguardanti gli Enti da essi diretti.

Il presidente può fare intervenire alle sedute, senza voto deliberativo, altri ufficiali di qualunque grado e corpo se specialmente esperti nelle questioni sottoposte al Comitato.

Art. 15.

Il Comitato ha i compiti seguenti:

a) esamina i progetti di nuovi velivoli e di nuovi motori, nonchè quelli concernenti modifiche di aerei in servizio e le installazioni di bordo;

b) esprime il parere sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni dei materiali esistenti;

c) esprime il parere sui programmi relativi all'allestimento bellico dei velivoli;

d) esprime il parere sulle condizioni tecniche dei capitolati di onere;

e) esprime il parere sulle importanti questioni attinenti la produzione del materiale aeronautico, formulando proposte atte ad adeguare la produzione predetta alle necessità tecnico-militari;

f) esprime il parere sulle più importanti esperienze aeronautiche e suggerisce le eventuali ulteriori prove ritenute necessarie per il perfezionamento dei materiali in relazione al progredire della scienza e della tecnica aeronautica.

Può il Ministro consultare il Comitato medesimo sulle questioni concernenti l'adozione del materiale di aeronautica.

Art. 16.

Il Comitato delibera sulle questioni sottoposte al suo esame con votazione palese e per maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il verbale deve riassumere la discussione, contenere la deliberazione presa e gli argomenti addotti dai membri che abbiano, eventualmente, dato voto contrario.

Art. 17.

Il presidente del Comitato coordina e dirige il lavoro affidato al Comitato in relazione ai compiti ad esso assegnati.

Le richieste di pareri al Comitato vengono rivolte, salvo diverso ordine del Ministro, direttamente al presidente del Comitato stesso dalle Direzioni generali e dagli Uffici centrali del Ministero.

Il presidente fa istruire con note illustrative gli argomenti da trattarsi ripartendoli fra i vari membri del Comitato chiamati a riferire in seduta plenaria.

Art. 18.

Il presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica.

CAPO V.

Disposizioni finali comuni ai tre organi consultivi.

Art. 19.

I presidenti dei Comitati di cui ai precedenti capi III e IV corrispondono direttamente col Ministro e con gli Enti centrali del Ministero.

Corrispondono, invece, con gli Enti periferici, tramite il Gabinetto del Ministro.

I verbali delle sedute dei suddetti Corpi consultivi sono trasmessi in copia, per l'approvazione, al Ministro per l'aeronautica.

Art. 20.

In tutti gli atti di Governo attinenti ad affari sottoposti all'esame del Consiglio dell'aria e del Comitato superiore di aeronautica, sarà inserita nelle premesse la formula: « udito il Consiglio dell'aria », ovvero: « udito il Comitato superiore di aeronautica ».

Art. 21.

Per i servizi tecnici e di segreteria sono destinati presso i suddetti Corpi consultivi della Regia aeronautica ufficiali ed altro personale militare e civile appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione aeronautica, nella misura ritenuta necessaria.

Art. 22.

Sono abrogati il R. decreto 16 luglio 1935, n. 1677, ed il R. decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 1956, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2336, nonchè ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.

Dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dichiarare di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio situato fra le città di Massa e Carrara;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio compreso tra Massa e Carrara delimitato nella annessa planimetria e nell'annessa descrizione del perimetro, le quali, vistate d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositate all'Archivio di Stato.

Sono, altresì, dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per rendere possibile il sorgere di quelle industrie che, per la loro natura, saranno autorizzate con Regio decreto sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, ad impiantarsi in località isolata nel territorio dei comuni di Massa e Carrara.

Per l'attuazione delle opere suddette spetta ai Comuni interessati la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al puro valore venale del terreno considerato come fondo rustico indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o proget-

tate nelle città suddette, e in particolare della progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

I Comuni pubblicano l'elenco dei beni da espropriarsi, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta dei Comuni, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 11.500.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.500.000 per ciascuno degli esercizi 1938-39 al 1941-42 e di L. 1.500.000 per l'esercizio 1942-43.

Art. 5.

I materiali da costruzioni, le macchine, e in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto sorgeranno nella zona industriale di Massa e Carrara, nonchè di quelli relativi alle industrie di cui all'art. 1, comma 2°, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre chè non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine ed i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente è concessa, per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 8.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio o l'acquisto da parte dei comuni di Massa e Carrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale e delle industrie di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 9.

Le Ferrovie dello Stato provvederanno a loro cura e spese agli impianti ferroviari necessari per il servizio della zona industriale e che qui di seguito si enumerano:

1) binari di presa e consegna carri a servizio delle parti di zone industriali più prossime alla stazione di Avenza e conseguenti ampliamenti di detta stazione;

2) impianto della nuova stazione di raccordo, che dovrà sorgere in adiacenza alla linea di corsa, fra il fiume Frigido ed il rio Ricortola;

3) binario di collegamento della stazione di Avenza con la stazione di raccordo, da posarsi sulla strada interna della zona a mare;

4) asta di manovra sorpassante la ferrovia Roma-Pisa, a servizio della zona industriale a monte in territorio di Massa, diramata dalla stazione di raccordo.

Art. 10.

L'energia elettrica occorrente agli stabilimenti ammessi a fruire delle facilitazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto-legge, verrà fornita dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Per le spedizioni a grande e a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Carrara-Avenza, Carrara città e Massa, e delle quali siano mittenti o destinatari stabilimenti che risultino ammessi a fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, è fatto, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, il trattamento appresso specificato, sempre quando le merci spedite siano comunque utilizzate per l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento degli stabilimenti stessi o derivino dalla loro produzione.

Le distanze da assumere a base del computo dei prezzi di trasporto sono stabilite nel modo seguente:

per le spedizioni percorrenti fino a 50 km., la distanza effettiva;

per le spedizioni percorrenti da 51 a 260 km., la distanza tassabile normale diminuita della metà, senza che in alcun caso possa essere inferiore a 50 km.;

per le spedizioni percorrenti oltre i 260 km., la distanza tassabile normale diminuita di 130 km.

Il trattamento anzidetto non compete alle spedizioni tassate in base alle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire le formalità da osservare per l'ammissione dei singoli stabilimenti al trattamento di favore previsto dal presente articolo, le modalità cui ne è subordinata l'applicazione, come pure le sanzioni per i casi di irregolarità o di abusi, sanzioni che possono arrivare, nei casi più gravi, fino alla revoca del trattamento di favore nei riguardi degli stabilimenti responsabili.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari attuali impieghi.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1938-XVI, n. 1267.
Disposizioni in relazione all'art. 29 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142.

N. 1267. R. decreto 25 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sono adottate disposizioni in relazione all'art. 29 del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 agosto 1938-XVI.
Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Ramacca (Catania).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 26 ottobre 1935-XIII con il quale il sig. avv. Antonino Santagati veniva nominato liquidatore governativo della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Ramacca, con sede nel comune di Ramacca (Catania):
Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del predetto liquidatore;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il prof. dott. Domenico Bianco di Giuseppe è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola « La Combattente », di Ramacca, avente sede nel comune di Ramacca (Catania), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del sig. avv. Antonino Santagati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3187)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 agosto 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Badia Calavena (Verona).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Badia Calavena, con sede nel comune di Badia Calavena (Verona), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Badia Calavena, con sede nel comune di Badia Calavena (Verona), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3195)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Piacenza;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte S. Agostino-Le Valli (Piacenza), della estensione di ettari 181 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale da Bobbio a Gavi;

ad est, rio Fossati e crinale che da quota 1019 va a monte S. Agostino;

ad ovest, strada comunale da Coli ad Aglio; strada comunale da monte Sant'Agostino ad Aglio;

a sud, strada comunale da Sant'Agostino ad Aglio; rio Valle Sant'Agostino.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3130)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, in alcune zone della provincia di Ascoli Piceno, della estensione complessiva di ettari 1800 circa, delimitata dai seguenti confini:

1ª *zona*: *confina a nord*, fiume Ete dal guado della vicinale che dalla Ponzanese conduce al predetto fiume passando per quota 232, fino al ponte di Monterubbiano; ad est strada provinciale Monterubbianese dal ponte di Monterubbiano al bivio con la comunale di contrada Spino; a sud con la strada comunale di contrada Spino; ad ovest dalla strada comunale del Torchiaro dal bivio con la comunale di contrada Spino al bivio con la Ponzanese e con la Ponzanese dal bivio di Torchiaro al bivio della strada vicinale che conduce al fiume Ete passando per quota 232. Superficie totale ettari 900;

2ª *zona*: *confina a nord*, strada Monterubbianese dal ponte sull'Indaco all'origine del fosso Favara; ad est fosso Favara; a sud fiume Aso dalla foce del fosso Favara alla foce del torrente Indaco; ad ovest dal torrente Indaco dalla foce al ponte della Monterubbianese; superficie totale ettari 450;

3ª *zona*: *confina a nord*, fiume Aso dal confine territoriale Montalto Marche Carassai al confine territoriale Carassai-Petritoli; ad est confine territoriale Carassai-Petritoli fino alla strada provinciale Carassai-Montalto Marche; a sud tratto di strada provinciale Carassai-Montalto dal predetto confine territoriale a quello tra Montalto-Carassai; ad ovest confine territoriale Carassai-Montalto Marche; superficie totale ettari 450;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 luglio 1936 e 16 agosto 1937, in alcune zone della provincia di Ascoli Piceno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3132)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Piacenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsasi forma, nella zona di Monte Armelio (Piacenza), della estensione di ettari 226, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, rio Secco;

ad est, rio Armelio;

a sud e nord, strada comunale Lubbia-Travo.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3129)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Trapani, delimitata dai seguenti confini:

a nord, con la strada comunale Lentina-S. Vito Lo Capo che, dalle case Messina, attraverso le contrade Mocata e Purgatorio e le case Luppino, va fino al ponte Biro; da qui per la mulattiera che attraversa la contrada Azzaretti e va fino al pozzo Azzaretti;

a nord-est, continua la stessa mulattiera, che unisce il pozzo Azzaretti con Portella di Baida;

ad est, prosegue la stessa mulattiera che da Portella di Baida, attraverso le case Lentini e le case De Filippi, porta all'abbeveratoio di Castello di Baida;

a sud, continua la stessa mulattiera che dall'abbeveratoio, attraverso le contrade Ciacca di Baida, Roccarossa, Segala e Bellanova, va fino al fiume Gorgia;

ad ovest, con la stessa mulattiera che dal fiume Forgia va fino alla contrada Noce;

a sud-ovest, continua la mulattiera che dalla contrada Noce, attraverso le parecchiate di Serina, e la contrada Chio va, va a congiungersi con la strada comunale Lentina - San Vito Lo Capo;

ad ovest, quindi con la stessa strada comunale Lentina S. Vito, che dal punto di congiungimento, attraverso le contrade Petrone e Assinne, va a congiungersi con le case Messina;

Visti i decreti Ministeriali 7 maggio 1935, 21 luglio 1936, e 16 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1934, 7 maggio 1935, 21 luglio 1936 e 16 agosto 1937, in una zona della provincia di Trapani, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Trapani provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in una zona della provincia di Aosta;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1937, con cui tale divieto è stato nuovamente prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, limitatamente alla zona compresa nei seguenti confini:

Sponda sinistra orografica del torrente Orco, dall'imbocco del canale di Caluso (territorio del Comune di Castellamonte, frazione di Spineto) sino al confine con la provincia di Torino (territorio dei Comuni di Agliè e Rivarolo Canavese-Cascina Tapparo); confine delle provincie di Torino ed Aosta sino alla strada provinciale Rivarolo-Ozegna; la strada stessa fino ad Ozegna; strada provinciale Ozegna-Agliè sino allo incrocio col canale di Caluso (presso Agliè); canale di Caluso sino all'origine del torrente Orco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 agosto 1935, 31 luglio 1936, 16 agosto 1937, in una zona della provincia di Aosta, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3135)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 445 circa, delimitata dai seguenti confini;

Strada comunale per Miano fino al Camposanto di detta frazione; mulattiera che dal Camposanto porta al fosso delle Monache; fosso delle Monache fino all'incontro della vecchia strada comunale per Sardinara; quest'ultima strada fino alla comunale per Miano.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cadelbosco (Reggio Emilia), della estensione di ettari 2300 circa, delimitata dai seguenti confini:

Lato nord, il confine ha inizio al quadrivio di Cadelboscosotto e comprende tutto il territorio a sinistra della strada provinciale verso Castelnuovosotto fino in località Coazzolo;

Lato ovest, strada comunale che da Coazzolo (Il Palazzo), va a S. Biagio. Strada provinciale Castelnuovosotto-Cadelboscosopra nel tratto da S. Biagio al ponte sulla Cava in località Gualtirolo;

Lato sud, proseguimento della stessa strada da Gualtirolo alla strada nazionale Reggio-Mantova presso il Km. 63, poco oltre l'abitato di Cadelboscosopra;

Lato est, strada nazionale Reggio-Mantova da Cadelboscosopra al quadrivio di Cadelboscosotto.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3134)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1938-XVI.
Revoca di divieto di caccia in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in tre zone della provincia di Parma;

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936, 13 maggio 1937 e 11 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Decreta:

E' revocato, limitatamente alla zona del comune di Neviano Arduini, il divieto di caccia e uccellagione, disposto con i decreti Ministeriali 16 maggio 1935, 28 luglio 1936, 13 maggio 1937 e 11 maggio 1938; zona delimitata dai seguenti confini:

ad est, dal rio Graiano, che scende dal crinale della collina al torrente Termina;

ad ovest, dalla strada del Cortezzo, che scende dal crinale della collina pure al torrente Termina;

a sud, dalla strada comunale Ladrignano-Bazzano, che domina il crinale della collina congiungendo il rio Graiano con la strada del Cortezzo;

a nord, dal torrente Termina con corso d'acqua perenne che congiunge a valle il rio Graiano con la strada del Cortezzo.

Tale zona viene pertanto restituita alla libera caccia.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Elenco di obbligazioni 5 per cento delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammmortamento al 1° gennaio 1935-XIII dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato.
(Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

SERIE *A*

dal	al	quantità	dal	al	quantità
323	342	20	59216	59220	5
585	586	2	61921	61995	75
594	—	1	70926	70940	15
596	—	1	71201	71230	30
599	—	1	71281	71305	25
601	—	1	72036	72040	5
610	—	1	73611	73615	5
779	—	1	73671	73695	25
828	—	1	76231	76235	5
1249	—	1	76396	76410	15
1956	—	1	76826	76830	5
1967	1968	2	77116	77135	20
2048	2049	2	84096	84100	5
2349	—	1	84486	84490	5
3558	—	1	84636	84705	70
3568	—	1	85311	85325	15
5979	—	1	85786	85790	5
5990	5991	2	87161	87165	5
5995	—	1	88371	88385	15
7331	—	1	88401	88405	5
7609	—	1	88411	88415	5
7639	—	1	88441	88445	5
8261	—	1	88476	88500	25
9470	—	1	89501	89510	10
18411	18430	20	89666	89690	25
18916	18930	15	89741	89815	75
21051	21100	50	92951	92970	20
21136	21185	50	96841	96850	10
21206	21245	40	96856	96860	5
22331	22335	5	96956	96960	5
23301	23305	5	98981	98985	5
45796	45800	5	99111	99125	15
50066	50070	5	99361	99365	5
57571	57585	15	99786	99790	5
57606	57620	15	99811	99815	5
58956	59005	50	—	—	—

SERIE *B*

dal	al	quantità	dal	al	quantità
196	200	5	38201	38210	10
225	—	1	38346	38350	5
236	250	15	40996	41000	5
465	—	1	49426	49485	60
1631	—	1	50091	50095	5
3394	—	1	50616	50620	5
4207	—	1	54596	54625	30
4231	—	1	55026	55030	5
8506	8509	4	55086	55105	20
8540	—	1	55171	55175	5
8851	8900	50	55476	55485	10
9173	—	1	56341	56345	5
9371	9395	25	57926	57930	5
9660	9661	2	58016	58020	5
9675	9677	3	58106	58115	10
9778	9793	16	58181	58185	5
9796	9797	2	62081	62095	15
9853	9854	2	75096	75100	5
9858	—	1	75201	75220	20
9867	—	1	75891	75895	5
9943	—	1	76031	76040	10
9962	—	1	76046	76135	90
9964	9965	2	78386	78390	5
11186	11285	100	78651	78660	10
14771	14775	5	85526	85530	5
14881	14885	5	91086	91110	25
15661	15685	25	91226	91255	30
21636	21655	20	91506	91510	5
22506	22515	10	92116	92135	20
30806	30820	15	94056	94070	15
35636	35650	15	95351	95355	5
35801	35820	20	97101	97105	5
37861	37865	5	98101	98105	5
37891	37895	5	98996	99005	10

SERIE *C*.

dal	al	quantità	dal	al	quantità
12	18	7	28266	28270	5
1503	—	1	28626	28645	20
1505	—	1	33176	33180	5
1896	1912	17	33386	33405	20
1921	1923	3	34041	34045	5
3117	—	1	34601	34620	20
3119	3120	2	35316	35330	15
3969	3970	2	38161	38165	5
4571	4572	2	44671	44675	5
4592	—	1	44766	44770	5
4893	—	1	45401	45405	5
5095	5097	3	45596	45600	5
5582	5583	2	45986	45995	10
5685	—	1	46691	46700	10
6095	—	1	48271	48275	5
6216	—	1	48281	48285	5
6349	6350	2	48316	48320	5
6367	—	1	50116	50120	5
6940	—	1	54896	54945	50
7472	—	1	61526	61530	5
7476	—	1	64241	64245	5
7478	—	1	64251	64265	15
8310	—	1	65086	65090	5
8327	8333	7	65101	65115	15
8607	8613	7	66001	66005	5
10001	10500	500	68016	68020	5
13886	13935	50	69076	69080	5
14976	14995	20	71096	71100	5
15351	15355	5	75001	75005	5
18621	18625	5	75191	75195	5
19056	19060	5	75396	75410	15
19206	19305	100	76011	76020	10
19356	19360	5	76161	76180	20
20026	20030	5	76451	76460	10
20281	20285	5	77026	77035	10
22596	22600	5	77071	77080	10
22621	22625	5	83236	83240	5
22881	22885	5	84006	84020	15
23526	23535	10	84071	84080	10
23541	23545	5	84086	84090	5
27166	27210	45	84141	84145	5
27861	27375	15	84261	84270	10

dal	al	quantità	dal	al	quantità
84281	84290	10	88731	88755	25
85881	85890	10	88816	88825	10
85931	85960	30	89861	89865	5
86036	86050	15	89936	89940	5
86081	86090	10	92016	92030	15
86271	86280	10	93671	93680	10
87161	87170	10	95356	95360	5
87181	87185	5	95701	95730	30
87211	87215	5	96101	96115	15
87281	87285	5	96126	96140	15
87346	87355	10	96211	96215	5
87381	87395	15	98456	98460	5
87486	87635	150	—	—	—

SERIE *D*.

dal	al	quantità	dal	al	quantità
637	638	2	15031	15035	5
798	—	1	15191	15195	5
1057	—	1	15236	15245	10
1205	1209	5	15766	15770	5
1215	1216	2	17471	17475	5
1218	—	1	20001	20010	10
1587	1591	5	21656	21665	10
1777	1791	15	24226	24230	5
1874	1885	12	24786	24930	145
10331	10335	5	24966	24975	10
10356	10360	5	24986	25025	40
11686	11690	5	25231	25305	75
11231	11235	5	27351	27360	10
12651	12655	5	28731	28765	35
12811	12815	5	—	—	—

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del Commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Badia Calavena (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Badia Calavena, con sede nel comune di Badia Calavena (Verona);

Dispone:

Il rag. Ugo Fasoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Badia Calavena, avente sede nel comune di Badia Calavena (Verona) ed i signori Luigi Tomelleri di Angelo, Pietro Anselmi fu Guglielmo e Silvino Pellicari di Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3196)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale (grado 5°).

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, esclusivamente gli ufficiali inferiori medici di complemento del Regio esercito e della Regia marina che al 17 marzo 1938-XVI si trovavano in servizio continuativo, come ufficiali, almeno da un anno.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno altresì soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadini italiani;

2) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio... l'atto proviene;

3) non aver oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la Causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) di tanti anni, mesi e giorni quanti il concorrente ne abbia di servizio come ufficiale medico presso enti della Regia aeronautica fino alla data del presente decreto.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 43° anno di età alla data del presente decreto;

4) risultare di buona condotta politica e privata;

5) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia, e l'idoneità al volo. L'accertamento della idoneità fisica per il servizio militare e per quello dell'idoneità al volo — per i quali si osserveranno le « Norme generali per l'accertamento dell'attitudine fisica degli aspiranti alle categorie di specializzati d'aviazione che non hanno l'obbligo continuativo di volo » allegate al R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410 — verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da lire 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare, divisione 2ª, sezione 1ª) non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dai seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal segretario amministrativo o dal vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato *generale* del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal Capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto, con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente) ed il relativo punto;

11) fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende;

12) documenti in carta bollata da lire 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui al Regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e

successive estensioni; coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del segretario o vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare, divisione 2ª, sezione 1ª).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titolo agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o pei vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato *con riferimento alla data di scadenza del presente concorso*, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità *all'atto della presentazione della domanda.*

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa orientale italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Gli ufficiali in servizio - stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero - sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informarne l'autorità dalla quale dipendono, che - eventualmente - farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consisteranno in una prova scritta ed in prove orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con apposito decreto: essa potrà suddividersi in due o più sottocommissioni per le prove orali.

In ogni caso, alla assegnazione dei punti ed alla compilazione della graduatoria finale procederà la Commissione riunita in seduta plenaria.

I punti per ciascuna prova saranno espressi in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno dodici ventesimi.

La graduatoria finale di merito sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quelle orali. Tale somma sarà moltiplicata per il coefficiente 3.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

1 punto per ogni due anni compiuti alla data di scadenza del presente concorso di anzianità di laurea;

1 punto per ogni anno compiuto alla data predetta di lodevole servizio presso enti della Regia aeronautica con classifica non inferiore a buono con tre;

1 punto per ogni diploma ottenuto in seguito ad esami per aver seguito corsi di specializzazione o di perfezionamento presso cliniche od istituti delle Regie università;

2 punti per ogni diploma di libera docenza.

I punti assegnati per i titoli di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento complessivo di 15 punti.

La Commissione ha altresì facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da uno a cinque punti complessivamente per i seguenti altri titoli:

— lavori scientifici a stampa;

— attestati dell'esito favorevole di concorsi;

— certificati ufficiali di incarichi pubblici professionali e di tirocini pratici compiuti.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente le graduatorie dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 60° compreso e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Roma, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
degli esami di concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E. del Corpo sanitario aeronautico.

1. — ESAME SCRITTO DI IGIENE MILITARE

Il tema da svolgere sarà estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione. Sono concesse al massimo otto ore per lo svolgimento sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. È vietata la consultazione di libri o manoscritti e la comunicazione tra candidati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà messa su foglio separato che sarà chiuso in busta, su cui sarà segnata l'ora della consegna.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposizione di timbro d'ufficio e la firma del membro della Commissione presente.

2. — PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

I. Prova orale di clinica medica. — II. Prova orale di clinica chirurgica.

Queste prove avranno luogo in giorni differenti a letto del malato.

La Commissione (o sottocommissione) sceglierà il caso clinico che sottoporrà all'esame del candidato. Il candidato procederà all'esame del malato, nel termine massimo di trenta minuti. Potrà prendere appunti e prendere visione dei reperti diagnostici di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. Esporrà quindi il caso clinico illustrandone la diagnosi - la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione (o sottocommissione) potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame.

3. — PROVA PRATICA DI ANATOMIA TOPOGRAFICA.

Questa prova ha luogo in una sala incisoria e verte su uno dei seguenti argomenti estratto a sorte dal candidato:

1. Regione della volta del cranio - Topografia cranio-cerebrale.
2. Regione parotidea.
3. Regione sopraioidea.

4. Regione sottoioidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero-laterale della parete addominale.
9. Regione inguino-addominale o del canale inguinale.
10. Regione perineale anteriore.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione del braccio (anteriore e posteriore).
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.
16. Regione anteriore del polso e palmare.
17. Regione glutea.
18. Regione inguino-femorale o crurale.
19. Regione anteriore della coscia e rotulea.
20. Regione posteriore della coscia e poplitea.
21. Regione antero-esterna della gamba e dorsale del piede.
22. Regione posteriore della gamba.
23. Regione della pianta del piede.

I numeri corrispondenti alle preparazioni che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Il candidato procederà alla preparazione anatomica della regione assegnatagli, che dimostrerà alla Commissione (o sottocommissione) mettendo in rilievo i rapporti anatomici con le relative applicazioni medico-chirurgiche, ed accennando alle più importanti operazioni chirurgiche, che possono eseguirsi sulla regione preparata.

La Commissione (o sottocommissione) potrà rivolgere al candidato domande attinenti alla regione anatomica preparata.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(3190)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a venti posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 213, con il quale venne indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la relazione in data 27 luglio 1938-XVI, presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreti Ministeriali 5 ottobre 1937-XV e 31 marzo 1938-XVI;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV:

1. Morgetano Fernando . . . . . . punti 17,16
2. Manetti Alfredo . . . . » 16,25
3. Pistillo Gaetano . . . . » 16,20
4. Giovanelli Carlo . . . . » 16 —
5. Carducci Artenisio Orazio . . . . . . » 15,90
6. Roselli Ferdinando . . . . » 15,80
7. Vassallo Giovanni . . . . » 15,75
8. Campanino Mario . . . . » 15,72
9. Gentile Guido . . . . » 15,41
10. Ristagno Vittorio Ugo . . . . » 15,25
11. Caporaso Giovanni . . . . » 15,13
12. Raybaudi Massilia Luigi . . . . . . » 15,10
13. Germani Achille . . . . » 15 —
14. Saffioti Antonio . . . . » 14,90
15. Maurino Guido . . . . » 14,85
16. Gasparri Carlo . . . . » 14,80
17. Riccardi Tommaso . . . . » 14,75
18. Pitterà Tommaso . . . . » 14,60
19. Licata Giuseppe . . . . » 14,55
20. Cafaro Ottavio . . . . » 14,50
21. Mundula Giovanni Andrea . . . . . . » 14,45
22. Manzoni Ansidei Luigi . . . . . . punti 14,40
23. Carbone Eugenio . . . . » 14,38
24. Sansone Carlo . . . . » 14,36
25. D'Alesio Mario . . . . » 14,35
26. Martellotta Davide . . . . » 14,33
27. Manunta Giusto . . . . » 14,20
28. Caffè Federico . . . . » 14,10
29. De Monte Alberto . . . . » 14 —
30. Pastore Cesare . . . . » 13,83
31. De Benedictis Glauco . . . . » 13,50
32. Pansini Lucio . . . . » 13,25
33. Marino Salvatore . . . . » 13,20
34. Di Lorenzo Italo . . . . » 13,15
35. Laforgia Marino . . . . » 13,10
36. Pugliesi Mario . . . . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Morgetano Fernando.
2. Manetti Alfredo.
3. Pistillo Gaetano.
4. Giovanelli Carlo.
5. Carducci Artenisio Orazio.
6. Roselli Ferdinando.
7. Vassallo Giovanni.
8. Campanino Mario.
9. Gentile Guido.
10. Ristagno Vittorio Ugo.
11. Caporaso Giovanni.
12. Raubaudi Massilia Luigi.
13. Germani Achille.
14. Saffioti Antonio.
15. Maurino Guido.
16. Gasparri Carlo.
17. Riccardi Tommaso.
18. Pitterà Tommaso.
19. Licata Giuseppe.
20. Cafaro Ottavio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Mundula Giovanni Andrea.
2. Manzoni Ansidei Luigi.
3. Carbone Eugenio.
4. Sansone Carlo.
5. D'Alesio Mario.
6. Martellotta Davide.
7. Manunta Giusto.
8. Caffè Federico.
9. Del Monte Alberto.
10. Pastore Cesare.
11. De Benedictis Glauco.
12. Pansini Lucio.
13. Marino Salvatore.
14. Di Lorenzo Italo.
15. Laforgia Marino.
16. Pugliesi Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(3164)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936-XV, n. 19230, col quale è stato bandito il concorso ai posti di medico-condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Visto il verbale 15 giugno 1938, n. 38 della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in questa provincia il 30 novembre 1936-XV:

1. Dott. Peralta Giuseppe (titoli 9,15, esami 50) punti 59,15.
2. Dott. Cassini Vincenzo (titoli 8,42, esami 50) punti 58,42.
3. Dott. Baisi Carlo (titoli 6,44, esami 49) punti 55,44.
4. Dott. Diolaiti Vincenzo (titoli 6,15, esami 47,50) punti 53,65.
5. Dott. Armelio Augusto (titoli 3,08, esami 49,50) punti 52,58.
6. Dott. Fazio Giuseppe (titoli 4,09, esami 47) punti 51,09.
7. Dott. Giunta Nicolò (titoli 4,89, esami 46) punti 50,89.
8. Dott. Sogno Adolfo (titoli 2,41, esami 48) punti 50,41.
9. Dott. Gibelli Sebastiano (titoli 3,87, esami 46,50) punti 50,37.
10. Dott. Mastrangelo Felice (titoli 4, esami 45) punti 49.
11. Dott. Trucchi Luigi (titoli 1,95, esami 47) punti 48,95.
12. Dott. Castellano Romualdo (titoli 1,61, esami 47) punti 48,61.

13. Dott. Lamuraglia Pietro (titoli 8,96, esami 43,50) punti 47,46.
14. Dott. Apuzzo Pietro (titoli 4,26, esami 43) punti 47,26.
15. Dott. Cagno Giovanni (titoli 6,59, esami 40,50) punti 47,09.
16. Dott. Vigna Giuseppe (titoli 5,73, esami 41) punti 46,73.
17. Dott Rossi Luigi (titoli 1,68, esami 44,50) punti 46,18.
18. Dott. Beranger Giovanni (titoli 5,15, esami 41) punti 46,15.
19. Dott. Roverio Pietro (titoli 0,93, esami 45) punti 45,93.
20. Dott. Caudio Cesare (titoli 4,16, esami 41) punti 45,16.
21. Dott. Jacovini Luigi (titoli 4,48, esami 40) punti 44,48.
22. Dott. Ferrari Regolo (titoli 1,87, esami 42) punti 43,87.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DEGLI ATTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto, in questa provincia, al 30 novembre 1936-XV;
Esaminate le domande di concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuno segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti stessi:

1. Dott. Peralta Giuseppe, condotta comunale Imperia P. Maurizio.
2. Dott. Cassini Vittorio, condotta comunale Vallecrosia.
3. Dott. Baisi Carlo, condotta comunale Cervo S. Bartolomeo.
4. Dott. Diolaiti Vincenzo, condotta comunale Imperia Oneglia.
5. Dott. Armelio Augusto, condotta comunale di Pietrabruna.
6. Dott. Fazio Giuseppe, condotta comunale Taggia.
7. Dott. Giunta Nicolò, condotta cmunale S. Lorenzo al Mare.
8. Dott. Sogno Adolfo, condotta comunale Molini di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DEGLI ATTI.

(2976)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrici condotte.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il decreto prefettizio 28 dicembre 1936, n. 39888-III. a, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di levatrice condotta per le sedi vacanti al 30 novembre 1936 nei comuni di Bondo-Breguzzo, Brez, Canazei, Ora, Roncone, Sover, Stenico e Zambana-Fai;
Considerato che nel frattempo le condotte messe a concorso di Bondo-Breguzzo, Brez e Roncone sono state soppresse;
Vista la graduatoria delle concorrenti, stabilita dalla Commissione giudicatrice di Verona, nominata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1937;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E approvata ad ogni effetto di legge, la graduatoria delle concorrenti ai suaccennati posti vacanti di levatrice condotta, nell'ordine sottoindicato:

1. Pisoni Placidia . . . . . con punti 58.78/100
2. Nollo Francesca . . . . . » 57.53/100
3. Mazzucchelli Ines . . . . . » 56.21/100
4. Zotta Dosolina . . . . . » 54.00/100
5. Voltolini Carlotta . . . . . con punti 50.68/100
6. Aloisi Santina . . . . . » 50.65/100
7. Benedetti Maria . . . . . » 50.06/100
8. Giordani Maria . . . . . » 49.06/100
9. Pedrai Bianca . . . . . » 46.21/100
10. Perempruner Crescenzia . . . » 45.78/100
11. Sighel Adele . . . . . » 44.87/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sopraindicati.

Trento, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto: FELICE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1936 nei comuni di Bondo-Breguzzo, Brez, Canazei, Ora, Roncone, Sover, Stenico e Zambana-Fai;
Visto che nel frattempo le condotte messe a concorso di Bondo-Breguzzo, Brez e Roncone sono state soppresse;
Visti gli articoli 38 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 1° marzo 1935, n. 281.

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti alla data del 30 novembre 1936 nei Comuni suindicati, le seguenti concorrenti che sono di conseguenza designate per la nomina nelle condotte comunali a fianco indicate:

1. Pisoni Placidia, Stenico.
2. Nolo Francesca, Canazei.
3. Mazzucchelli Ines, Ora.
4. Zotta Dosolina, Zambana-Fai.
5. Voltolini Carla. Sover.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sopraindicati.

Trento, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto: FELICE.

(3003)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso da un posto di veterinario consorziale condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante al 30 novembre 1936-XV:

1. Dott. Meucci Carlo . . . . . con punti 54,65
2. Dott. Canestrelli Orfeo . . . . » 49,79
3. Dott. Mancini Vincenzo . . . . » 45,16
4. Dot. Baisi Maurizio . . . . . » 37,38
5. Dott. Tolomei Felice . . . . . » 37,28

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: DE FEO.

(2999)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduto il proprio decreto in data 22 luglio 1938-XVI, n. 14168, Div. San., col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti a cinque posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduti gli articoli 36 e 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a cinque posti di medico-chirurgo condotto e destinati a prestar servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Fiori dott. Pietro - Lubriano;
2. Scollo dott. Antonino - Nepi;
3. Rossi dott. Gaetano - Gallese;
4. Zuppante dott. Massimo - Bassanello;
5. Vaudano dott. Pasquale - Gradoli.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 1° agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: DE FEO.

(3043)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto prefettizio n. 1245 del 31 dicembre 1935-XIV, col quale veniva indetto pubblico concorso a due posti di veterinario condotto per i comuni di Campi e Galatone;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice presso la Regia prefettura di Napoli e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei a due posti di veterinario condotto nella provincia di Lecce al 30 novembre 1935-XIV:

1. Colangelo dott. Valentino . . . punti 61,30 su 100
2. Filippi dott. Francesco . . . . » 49,93 »
3. Ferrara dott. Vinicio . . . . » 47,10 »
4. Rossi dott. Giuseppe Tullio . . . » 45,85 »
5. Vassallo dott. Pasquale . . . . » 43,85 »
6. Ferrante dott. Virginio . . . . » 43,05 »
7. Angiulli dott. Raffaele . . . . » 40,70 »
8. Paganelli dott. Augusto . . . . » 39,10 »
9. Catri dott. Michele . . . . . » 37,50 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecuitivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto prefettizio pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria generale dei concorrenti risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935-XIV;

Visto che le sedi vacanti sono Campi e Galatone;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, essi intesero concorrere;

Vista ed applicata la procedura dettata dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Colangelo Valentino è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Galatone.

Il dott. Filippi Francesco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Campi Salentina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3045)

REGIA PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1936-XV, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esame per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Portoferraio, unico vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto 9 novembre 1937-XVI del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269, in data 29 novembre 1937-XVI, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione suindicata, e riscontrata la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1936-XV, nell'ordine sottoindicato:

1. Bacci dott. Italo . . . . . punti 55,844
2. Sbragia dott. Giuseppe . . . . . » 54,741
3. Marcacci dott. Ugo . . . . . . » 49,796
4. Braccini dott. Antonio . . . . . » 47,408
5. Lancioni dott. Cesare . . . . . » 43,091
6. Parducci dott. Guelfo . . . . . » 39,505

Il signor Bacci dott. Italo (primo in graduatoria) è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa nella sede del comune di Portoferraio.

Il presente decreto sarà pubblicato, a sensi e per gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Portoferraio.

Livorno, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ZANNELLI.

(3044)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 30 dicembre 1936-XV, col quale venne bandito il concorso per n. 9 posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate partecipanti al detto concorso e ritenute idonee dalla Commissione giudicatrice:

1. Alberton Lorenza . . . . . punti 64,28 su 100
2. Frattini Cristina . . . . . » 57,46 »
3. Tedesco Orsola . . . . . » 57,21 »
4. Sartori Carmela . . . . . » 55,84 »
5. Martello Serafina . . . . . » 55,75 »
6. Frigo Domenica . . . . . » 54,90 »
7. Caltran Amante . . . . . » 54,21 »
8. Donà Maria . . . . . » 52,75 »
9. Stella Maria Maddalena . . . . » 52,46 »
10. Coriele Maria . . . . . » 51,96 »
11. Spigolon Giulia . . . . . » 50,68 »
12. Celli Armida . . . . . » 49,59 »
13. Todesco Giovanna . . . . . » 49,25 »
14. Menegon Emma . . . . . » 48,06 »
15. Maino Caterina . . . . . » 47,78 »
16. Chiumenti Albina . . . . . » 47,46 »
17. Ferrari Novemia . . . . . » 47,43 »
18. Rodeghiero Maria . . . . . » 47,40 »
19. Sani Michelina . . . . . » 46,93 »
20. Capitanio Maria . . . . . » 46,56 »
21. Zonta Adriana . . . . . » 46,53 »
22. Zonin Regina . . . . . » 46,25 »
23. Trevisan Irma . . . . . » 45,96 »
24. Moscato Giovanna . . . . . » 45,59 ».
25. Pivan Anna . . . . . » 44,81 »
26. Sartori Battistina . . . . . » 44,68 »
27. Zuccolo Angela . . . . . » 44,50 »
28. Azzolin Sfira . . . . . » 42,71 »

Si dispone l'inserzione e la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ALLIAUDI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 30 dicembre 1936-XV, col quale venne bandito il concorso per n. 9 posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria approvata con decreto di pari numero e data, e tenute presenti le sedi indicate nella domanda dalle concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici e designate per la nomina a levatrice condotta nelle sedi a fianco di ciascuna indicata, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza:

1. Alberton Lorenza - Cassola;
2. Frattini Cristina - Breganzè;
3. Tedesco Orsola - Asigliano Veneto;
4. Martello Serafina - Caldogno;
5. Frigo Domenica - Calvene;
6. Caltran Amante - Sovizzo;
7. Donà Maria - Creazzo;
8. Stella Maria Maddalena - Castegnero;
9. Coriele Maria - Gallio.

Rimane esclusa dall'assegnazione del posto la levatrice Sartori Carmela, non avendo la stessa indicato nella domanda le sedi per le quali intendeva concorrere, secondo l'ordine di preferenza.

Si dispone l'inserzione e la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ALLIAUDI.

(3046)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto di San Possidonio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio precedente decreto 31 dicembre 1936, con cui è stato bandito pubblico concorso per la condotta veterinaria di S. Possidonio;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria formata dalla Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 285, riflettenti i modi ed i termini per la pubblicazione di tale graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto per il comune di S. Possidonio:

1. Molinari dott. Paolo . . . . . punti 52,10/100
2. Benatti dott. Giuseppe . . . . . » 39,68/100
3. Lambranzi dott. Renzo . . . . . » 37,78/100
4. Virgili dott. Tullio . . . . . » 37,15/100

A norma delle predette disposizioni legislative, tale graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicata all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Modena, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con il quale veniva bandito pubblico concorso al posto di veterinario vacante in questa Provincia per la condotta veterinaria di S. Possidonio;

Visto il proprio decreto di data odierna di ugual numero e data col quale si approva la graduatoria dei candidati;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paolo Molinari è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto di S. Possidonio.

Modena, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3051)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.